

COMUNE DI MAGOMADAS
PROVINCIA DI ORISTANO

AREA AMMINISTRATIVA

PROT.N. 939

ALBON. 93
10.03.2015

MAGOMADAS 04.03.2015

Al signor Zarelli Francesco
Presidente Associazione Sportiva Dilettanti
di Magomadas

OGGETTO : Concessione per la gestione del campo di calcetto e locali spogliatoi ubicati in Binza e Crescia di proprietà del Comune di Magomadas .

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta , protocollo Ente al n . 2381 del 14.07.2014 , presentata dal sig. Zarelli Francesco, nato a Sassari il 01.09.1992 , residente in Magomadas in Via Vittorio Emanuele n .20, in qualità di Presidente della Associazione Sportiva Dilettanti (A.S.D.) Magomadese , (C . F . 93047580910) con sede in Magomadas , tendente ad ottenere la concessione per la gestione del campo di calcetto , degli spogliatoi e dell'area adiacente in località Binza e Crescia , finalizzata allo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche , ricreative e sociali ;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2015 , esecutiva ai sensi di legge , avente ad oggetto “ Affidamento gestione impianti sportivi . Indirizzi al Responsabile . ” ;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 07.02.2001 e in particolare l'art.13 , che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della concessione ;
VISTI gli atti d'ufficio ;
VISTO l'art. 107 del D. L 18.08.2000 n. 267 che trasferisce ai Dirigenti delle Amministrazioni i poteri gestionali precedentemente attribuiti al Sindaco da Leggi e Regolamenti ;

DATO ATTO CHE LA GESTIONE DI CHE TRATTASI E' SENZA RILEVANZA ECONOMICA . ;

CONCEDE

Per la durata di anni uno

All' Associazione A.S.D. Magomadese , CF 93047580910 , la gestione del campo di calcetto e degli spogliatoi siti in Binza e Crescia e aree adiacenti per lo svolgimento di attività sportive e dilettantistiche , ricreative e sociali alle condizioni espressamente elencate nella convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto .

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E SPOGLIATOI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI IN BINZA E CRESCIA

Finalità della concessione

Il Comune di Magomadas , proprietario dell'impianto sportivo campo di calcetto , spogliatoi e area adiacente , al fine di - concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive , sociali e di aggregazione favorite dai

complessi sportivi - di realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione delle società e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore e nel territorio comunale , che sono anche utilizzatori dei servizi , per la realizzazione di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività delle associazioni ed ottenere una conduzione economica degli impianti - in armonia con le disposizioni dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 , n. 289 , in coerenza con la Legge Regionale n. 17 del 17.05.1999 e del relativo Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 07.02.2001 , ha ravvisato la necessità e l'opportunità di affidarne la gestione alla Associazione Sportiva A . S . D . Magomadese , la quale si è dichiarata disponibile ad assumere la gestione del campo sportivo , degli spogliatoi e dell'area adiacente sulla base del presente disciplinare :

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo nell'Ufficio Amministrativo del Comune di Magomadas

TRA

L'Amministrazione Comunale di Magomadas - CF 00161510912 - rappresentata dalla signora Zarelli Maria Clotilde che interviene a titolo di Responsabile dell'Area Amministrativa e stipula per conto e nell'interesse della stessa Amministrazione in virtù dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto Comunale

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Magomadese - ASD -con sede in Magomadas in Via Vittorio Emanuele n. 20 - C.F 93047580910 – di seguito denominata “ Concessionaria “ per la quale interviene il signor Zarelli Francesco nato a Sassari il 01.09.1992 nella sua qualità di Presidente autorizzato in virtù dell'atto costitutivo dell'Associazione depositato agli atti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART . 1 oggetto della concessione

Il Comune concede all'Associazione Sportiva Dilettantistica Magomadese - ASD – con sede in Magomadas in Via Vittorio Emanuele n.20 , l'impianto sportivo campo di calcetto comprese le pertinenze (spogliatoi e area adiacente nello stato attuale dei luoghi), al fine di svolgere l'attività sociale e le attività sportive inerenti la propria Associazione e le attività eventualmente organizzate debitamente autorizzate dal concedente ;

ART . 2 durata e limiti della concessione

La concessione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione .

Decorso il termine , la concessione scadrà di diritto , senza necessità di disdetta , essendo esclusa la tacita proroga .

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare l'impianto con le strutture annesse per qualsiasi tipo di manifestazione che ritenesse utile e necessaria , dandone tempestiva comunicazione alla Concessionaria al fine di non ostacolarne le attività programmate .

Nessun diritto potrà avanzare la Concessionaria per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune e in tal caso la Concessionaria sarà sollevata da ogni spesa e responsabilità inerente la manifestazione .

ART . 3 organizzazione delle attività

L'organizzazione delle attività ammesse compete alla Concessionaria e deve essere improntata a criteri d'efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di correttezza , cortesia e gentilezza nei

confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo , da considerarsi usufruttore di pubblico servizio .

La Concessionaria si impegna a contribuire , insieme alle altre Associazioni presenti nel territorio comunale ed organismi di partecipazione cittadini , alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio – ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo .

La Concessionaria si impegna altresì , oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati , a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate , secondo le diverse fasce di età , al soddisfacimento di esigenze formative /educative , di tempo libero , di mantenimento e recupero fisicomotorio.

ART . 4 modalità di utilizzo dell'impianto

LA Concessionaria deve utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso , ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune , in modo da restituirlo , alla scadenza della convenzione , nello stato di perfetta efficienza .

In occasione di manifestazioni , di gare di campionato , deve provvedere a propria cura e spese , ai servizi di guardaroba , di sorveglianza , di controllo degli ingressi , d'ordine , di antincendio, di autoambulanza e simili , ove prescritti .

ART . 5 divieto di sub-concessione

LA Concessionaria non può sub-concedere , in tutto o in parte , con o senza corrispettivo , l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

Non può altresì procedere a trasformazioni , modifiche o migliorie dell'impianto e delle strutture senza il consenso scritto dal Comune .

ART 6 servizi bar/ristoro

La Concessionaria può esercitare , previo ottenimento della necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie , prescritte dalla legge in materia , il servizio di bar/ristoro all'interno dell'impianto .

ART . 7 doveri della Concessionaria

La Concessionaria dovrà provvedere ;

- a) alla pulizia dei locali spogliatoio , dell'area interessata alla pratica sportiva e delle aree adiacenti comprendente anche la falciatura dell'erba ed eliminazione sterpaglie ;
- b) alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concessi;
- c) all'apertura , chiusura e conduzione dell'impianto ;
- d) alla custodia dell'impianto , delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti ;
- e) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D.M 18.02.1982 ;
- f) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico – sanitaria , di sicurezza degli impianti , di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori ;
- g) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare , in accordo fra le parti , nel corso dell'anno ;
- h) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune ;
- i) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanili , portatori di handicap, anziani , associazioni di volontariato) ;
- j) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato ;
- k) garantire libero accesso ai tecnici , funzionari incaricati del Comune o della Regione per le verifiche che riterranno necessarie ;

- l) la Concessionaria dovrà presentare una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività che intende svolgere nel corso della concessione entro il mese di luglio 2015

ART . 8 oneri a carico del Comune

Restano a carico del Comune , oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto , i seguenti oneri :

- 1) manutenzione della superficie di gioco ;
- 2) fornitura di energia elettrica , acqua potabile e per l'irrigazione ;
- 3) sostituzione lampade e fari ;
- 4) riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria ;
- 5) nonché tutti i lavori che riterrà opportuni e necessari ;

ART . 9 responsabilità e custodia

La Concessionaria è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare , allenamenti , manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura stessa . La Concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose , anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalla presente concessione . A tal fine è a carico della Concessionaria la stipula di apposita polizza per la responsabilità civile derivante alla stessa Concessionaria dall'esercizio della propria attività all'interno della struttura , in qualità di conduttore , che tuteli il pubblico , gli atleti e , comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature .

Il Comune non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso , degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nell'intera struttura sportiva . Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongono , la Concessionaria dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche .

ART . 10 deposito cauzionale

A garanzia di eventuali danni di qualunque genere che possono verificarsi all'impianto e alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione , la Concessionaria dovrà versare un deposito cauzionale entro 30 giorni dall'atto del rilascio della concessione , pari a Euro 240 , 00 (duecentoquaranta) , come quantificato dalla Giunta Comunale nella delibera n .3 del 09.01.2015 , a mezzo di bollettino postale intestato al Comune di Magomadas sul conto n. 12136081 che verrà restituita entro un mese dalla data di scadenza della concessione.

ART . 11 cessazione anticipata della concessione

La concessione può cessare oltre che per la scadenza annuale , per lo scioglimento dell'Associazione concessionaria , per revoca , risoluzione e inadempimento , recesso unilaterale secondo quanto di seguito previsto :

1 . viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione , previa diffida a provvedere immediatamente nei seguenti casi :

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse ;
- esercizio di attività senza la preventiva autorizzazione del concedente ;

2 . la concessione può essere revocata nei seguenti casi :

- per gravi motivi di ordine pubblico ;
- per il venir meno della fiducia nei confronti della concessionaria , per fatti , comportamenti e atteggiamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione .

3 . La concessione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi , da considerarsi obblighi rilevanti per la Concessionaria ;

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata ;
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo ;

- grave compromissione dell'igiene in particolare nei servizi igienici , spogliatoi , docce ;
- chiusura non autorizzata del complesso sportivo .

La Concessionaria ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione , salvo causa di forza maggiore o altra alla stessa non imputabile . Il diritto di recesso è riconosciuto alla Concessionaria solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione o per altri gravi motivi . L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione comunale almeno un mese prima .

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo , neppure sotto il profilo del rimborso spese , spetterà alla Concessionaria in caso di decadenza , revoca , risoluzione o recesso della concessione .

ART . 12 riconsegna dell'impianto

Al termine di scadenza naturale il Funzionario incaricato dal Comune provvederà all'accertamento , ricognizione e verifica dello stato dei beni concessi . Ogni danno accertato comporta per la Concessionaria l'obbligo del risarcimento .

ART . 13 disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme contenute nel Regolamento di Gestione degli impianti sportivi , che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale .

Per l'Associazione A S D Magomadaese
Il Presidente

per il Comune di Magomadas
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

=====